

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **19/1958** (ECLI:IT:COST:1958:19)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **AZZARITI** - Redattore: - Relatore: **AMBROSINI**

Camera di Consiglio del **25/02/1958**; Decisione del **26/02/1958**

Deposito del **11/03/1958**; Pubblicazione in G. U. **15/03/1958**

Norme impugnate:

Massime: **571**

Atti decisi:

N. 19

ORDINANZA 26 FEBBRAIO 1958

Deposito in cancelleria: 11 marzo 1958.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 66 del 15 marzo 1958.

Pres. AZZARITI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMSROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. MARIO BRACCI - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 24 luglio 1930, n. 1278,

promosso con ordinanza del Pretore di Pisciotta in data 14 giugno 1957, emessa nel procedimento penale a carico di Raimondo Domenico Antonio e Bartolini Domenico, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 del 27 luglio 1957 ed iscritta al n. 72 del Registro ordinanze 1957.

Ritenuto che Con ordinanza emessa il 14 giugno 1957 il Pretore di Pisciotta ha proposto la questione della legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 24 luglio 1930, n. 1278, in riferimento all'art. 35 della Costituzione;

che non vi è stata costituzione di parte;

Considerato che la Corte, con sentenza 21 gennaio 1957, n. 26, ha già esaminata e dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 4 della legge 24 luglio 1930, che era stata proposta con ordinanza emessa in data 25 giugno 1956 dal Pretore di Arienzo; che tale decisione, non essendovi motivi in contrario, va confermata per la identica questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 4 della legge 24 luglio 1930, n. 1278, proposta con l'ordinanza in esame del Pretore di Pisciotta;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative Per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 24 luglio 1930, n. 1278, in riferimento all'art. 35 della Costituzione, proposta dal Pretore di Pisciotta Con ordinanza emessa il 14 giugno 1957, ed ordina il rinvio degli atti a detto Pretore.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.